

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

14° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 1995

Presidenza del presidente GUARRA
indi del vice presidente BELLONI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2022) *Deputati DI LELLO FINUOLI ed altri. - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, approvato dalla Camera dei deputati*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 7, 10
BRUTTI (<i>Progr. Feder.</i>), relatore alla Commissione	7
LISI (<i>AN</i>)	10

(2296) *Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE:

- BELLONI (<i>CCD</i>)	Pag. 5, 6, 7
- GUARRA (<i>AN</i>)	2
BUCCIERO (<i>AN</i>)	6
BRUTTI (<i>Progr. Feder.</i>)	6
RJCCIARDI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	5
RIZ (<i>Misto-SVP</i>), relatore alla Commissione ..	2
SCOPELLITI (<i>Forza Italia</i>)	6
TRIPODI (<i>Rif. Com. Progr</i>)	6

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

Presidenza del presidente GUARRA

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2296) Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personale, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Riz di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

RIZ, relatore alla Commissione. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2296 al nostro esame, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, è stato approvato dalla II Commissione permanente della Camera dei deputati il 15 novembre 1995 e trasmesso al Senato il 21 novembre 1995. La materia è già stato oggetto, nella precedente XI legislatura, di approvazione, da parte della II Commissione della Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 780, d'iniziativa dei deputati Rotiroti ed altri; n. 1526, presentato dall'allora ministro di grazia e giustizia Martelli, di concerto con i ministri Mancino, De Lorenzo, Costa, Reviglio e Barucci; e n. 2097, dei deputati Violante ed altri: trasmesso al Senato il disegno di legge è decaduto per scioglimento anticipato delle Camere.

Si noti che con legge 21 febbraio 1989, n. 98, il Parlamento aveva autorizzato, con un certo ritardo, la ratifica della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981.

Nel frattempo la Convenzione, entrata in vigore il 1° ottobre 1985, è stata ratificata anche dai paesi che fanno parte dell'Unione dal 1° gennaio 1995 (Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia).

Ai sensi del relativo articolo 22, paragrafo 3, l'entrata in vigore della Convenzione è fissata al primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica.

Purtroppo l'Italia non ha potuto depositare tale strumento in quanto, ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione, le parti contraenti sono tenute ad adottare previamente, nel diritto interno, le misure ne-

cessarie per la protezione dei dati enunciati nella Convenzione, al più tardi al momento dell'entrata in vigore di questa nei loro confronti.

È chiaro quindi che è urgentissimo approvare il disegno di legge n. 2296 visto che la mancata approvazione e la conseguente assenza in Italia di una legislazione generale in materia condiziona una serie ulteriore di delicati ed indifferibili impegni su scala internazionale e comunitaria risultando di ostacolo insuperabile, in primo luogo all'attuazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 sulla soppressione graduale dei controlli alle frontiere dei paesi aderenti. La ratifica di tale accordo dichiarato operativo il 22 dicembre 1994, era stata autorizzata dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, ma l'Italia non ha potuto farvi parte a tutti gli effetti dal momento della sua entrata in vigore, fissata per il 26 marzo 1995, anche a causa della mancata approvazione della nostra legge.

Peraltro l'adempimento della Convenzione n. 108 di Strasburgo è stata oggetto anche di reiterati solleciti in sede comunitaria e in particolare in relazione all'Atto unico di integrazione europea con richiamo al fatto che la mancanza di una legislazione interna in materia influisce negativamente sullo stesso mercato interno della Comunità o, per essere più precisi ostacolando il flusso di informazioni all'interno della Comunità, creando disparità di trattamento tra le persone fisiche e fra operatori economici, determinando, inoltre, distorsioni imprevedibili anche in termini di concorrenza, in una società che avverte il bisogno crescente di disporre in tempo reale di informazioni corrette ed utilizzabili, in quanto acquisite ed impiegate nell'osservanza di regole precise. L'importanza di una legislazione uniforme in materia è stata riaffermata dal Consiglio europeo di Edimburgo e da quello di Corfù del 24-25 giugno 1994, che ha impresso un impulso forte ad alcune iniziative normative comunitarie in materia di tecnologie dell'informazione, ivi compresa la proposta modificata di direttiva quadro sulla tutela dei dati personali SYN 287.

Presidenza del vice presidente BELLONI

(Segue RIZ, relatore alla Commissione). Tale direttiva è idonea ad armonizzare le legislazioni vigenti nei vari Stati membri poichè la piena realizzazione del mercato interno esige, quale condizioni per il libero flusso delle informazioni all'interno della Comunità, un grado di protezione dei dati equivalente, che rafforzi ad un livello più elevato le garanzie già offerte dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e consenta agli Stati di superare le differenziazioni createsi in applicazione di alcune opzioni consentite dalla citata Convenzione di Strasburgo.

Nella relazione fatta alla Camera si osserva: «L'attuazione di un numero cospicuo di altri strumenti di origine pattizia, essenziali per l'amministrazione dello Stato, è legata anch'essa alla previa esistenza di una disciplina normativa interna sull'uso delle informazioni personali scam-

biare in virtù dei medesimi strumenti: si pensi, ad esempio, allo scambio di dati nel quadro del sistema informativo doganale, al sistema d'informazione europeo, alla protezione dei dati inerenti le frodi ai danni delle Comunità europee, ai flussi transfrontalieri di dati in applicazione della Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 sul diritto di asilo, ratificata in virtù della legge 23 dicembre 1992, n. 523, eccetera.

Si può dire anzi che nel quadro della cooperazione internazionale e dei lavori preparatori di vari strumenti pattizi si va diffondendo il ricorso a clausole che vincolano puntualmente gli Stati aderenti a disciplinare normativamente, al proprio interno, l'uso delle informazioni delle quali è previsto il flusso oltre frontiera.

Va sottolineato, inoltre, che l'Italia non ha adempiuto integralmente all'"obbligazione positiva" di proteggere la vita privata delle persone, che grava sugli Stati in virtù dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali».

Il testo di legge al nostro esame è frutto di lunghe riflessioni e di ampie indagini preliminari fatte nella precedente, come anche in questa legislatura, e si può dire che è maturato in base ad approfonditi studi e ampi lavori preliminari. Ne è uscito un testo che tiene conto dell'assetto costituzionale dei diritti e delle libertà coinvolte nonchè del bilanciamento fattone nelle leggi degli altri paesi. Inoltre, come imposto da un principio di diritto comunitario, si ispira alle linee di fondo della direttiva comunitaria n. 95/46/CE.

È chiaro che la nuova legge non poteva limitarsi ad una elencazione scarna e meccanica dei principi fondamentali contenuti nel capitolo II della Convenzione di Strasburgo. A parte il fatto che è la stessa Convenzione ad imporre che i medesimi principi siano sviluppati e resi effettivi da un corpo organico di norme, non può non operarsi una considerazione globale ed equilibrata delle problematiche che investono la materia, come pure della legislazione degli altri paesi e della realizzazione del tema su scala comunitaria ed internazionale.

Passando all'esame dell'articolato sottoposto alla nostra approvazione va rilevato che nel Capo I, fra i principi generali, si stabilisce che l'approvanda legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

All'articolo 1 si dà una opportuna definizione dei concetti di "banca dati", "trattamento", "dato personale", "titolare", "responsabile", "interessato", "comunicazione", "diffusione", "dato anonimo", "blocco", "Garante", consentendo così la chiara identificazione e delimitazione dei termini usati dal legislatore.

L'articolo 2 precisa che l'ambito di applicazione si estende al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.

Il trattamento dei dati è determinato dagli articoli 3, 4, 5 e 6.

Nel Capo II sono fissati gli obblighi per il titolare del trattamento con l'importante determinazione dei vincoli che incombono al "responsabile" e ai compiti a lui affidati che devono essere analiticamente specificati per iscritto.

Il Capo III (articoli da 9 a 21) stabilisce le regole che stanno alla base di un corretto trattamento dei dati personali precisando le modalità di "raccolta dei dati" i "diritti dell'interessato nel trattamento dei dati" e la "sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento del danno".

Il Capo IV (articoli da 22 a 24) disciplina il trattamento di dati particolari, mentre il Capo V (articoli 27 e 28) il trattamento di soggetti a regime speciale. La tutela amministrativa e giurisdizionale è prevista dal Capo VI (articolo 29) con la precisazione fondamentale che i diritti del singolo possono essere fatti valere sia dinanzi all'autorità giudiziaria sia davanti al "garante per la protezione dei dati" le cui funzioni ed attribuzioni sono specificatamente fissate nel Capo VII (articoli da 30 a 33).

Infine nel Capo VIII sono stabilite le sanzioni previste per la violazione delle prescrizioni di legge.

In sostanza, secondo il relatore, il testo approvato dalla Camera è meritevole del nostro apprezzamento e pertanto ne propongo l'accoglimento.

Per consentire la presentazione di eventuali emendamenti e alle altre Commissioni di dare i pareri previsti dal Regolamento prego il Presidente di voler aggiornare i lavori ad altra seduta.

Allego alla presente relazione la direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea del 23 novembre 1995.

È tuttavia opportuno rinviare la discussione del provvedimento ad una data non troppo lontana, in quanto dovremmo approvare tale disegno di legge entro il 31 dicembre prossimo; considerato che il nostro paese è inadempiente solo per tale questione rispetto all'accordo di Schengen, credo che l'argomento meriti non solamente una veloce trattazione, ma anche una immediata approvazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Riz per l'esauriente relazione svolta.

RICCIARDI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. A nome del Governo devo ringraziare il relatore, senatore Riz, per la puntualità dell'esposizione e soprattutto - se mi è consentito - per aver obiettivamente sottolineato l'urgenza dell'approvazione del provvedimento in titolo. Trovandoci infatti in prossimità del periodo di presidenza italiana dell'Unione europea, non ritengo auspicabile che l'Italia non provveda ancora a regolare la sua normativa in merito ad uno dei profili più importanti, quello del trattamento dei dati personali, che impedisce la libera circolazione dei cittadini all'interno dei paesi aderenti.

Il Governo sollecita quindi il Senato ad approvare rapidamente il disegno di legge in esame, anche perchè, in presenza di modificazioni apportate allo stesso in questo ramo del Parlamento, si correrebbe il rischio di non permettere il suo riesame alla Camera dei deputati nei tempi dovuti. Anche ammesso, quindi, che siano presentati ed approvati emendamenti al provvedimento, il che naturalmente rientra nella facoltà e nell'ampia discrezionalità dei parlamentari (che certamente nessuno intende contestare), è importante che l'esame dello

stesso avvenga in tempi brevissimi, permettendo all'altra Camera di deliberare prima della fine di quest'anno.

TRIPODI. Se intendessimo realmente accogliere l'appello effettuato dal relatore e dal rappresentante del Governo, dovremmo stabilire oggi stesso il termine per la presentazione degli emendamenti. Comunque è opportuno concedere un tempo limitato per tale fase procedurale, a mio avviso non superiore alla settimana, in modo che, appena riprenderanno i lavori dopo la fase di aggiornamento, potremo completare l'iter del provvedimento presso il Senato.

SCOPELLITI. Il problema è di tipo procedurale, in quanto gli emendamenti si presentano al termine della discussione generale. Ma se siamo tutti d'accordo potremmo aprire la discussione generale e definire il termine per la presentazione degli emendamenti.

BUCCIERO. È curiosa tutta questa fretta! Per due anni non è stato fatto nulla ed ora, in pochi giorni, dobbiamo approvare il provvedimento!

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BRUTTI. Intervengo in merito ad una questione molto circoscritta; entreremo quindi nel merito del provvedimento, dopo aver meditato sulla relazione presentata.

Informo che, in qualità di Presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza, ho inviato una nota ai Presidenti delle Commissioni giustizia del Senato e della Camera dei deputati facendo presente un elemento che intendo sottoporre all'attenzione dei colleghi. C'è infatti un'esigenza di rapidità, di tempestività nell'approvazione di questo provvedimento per un motivo che riguarda la presenza dei rappresentanti italiani nell'Autorità sui dati informatici correlata all'accordo di Schengen. Senz'altro saprete che vi è un'Autorità rappresentativa dei diversi paesi impegnati nell'accordo e da parte di alcuni di essi (in particolare dell'Austria) vi è la tendenza a tenere un po' «sulla porta» i nostri rappresentanti presso l'Autorità, proprio perchè in Italia non è stata ancora approvata una legge organica sul trattamento dei dati informatici: si tratta proprio del provvedimento di cui stiamo discutendo.

Per la verità, la nostra impressione è che l'argomento sia pretestuoso. I rappresentanti italiani nella suddetta Autorità sono due: il primo, che rappresenta la componente parlamentare, nominato dal Comitato per i servizi di informazione e sicurezza, l'onorevole Neri (peraltro segretario del Comitato stesso), magistrato eletto nelle liste di Alleanza Nazionale; il secondo, il consigliere Buttarelli, è un magistrato che da anni segue questi problemi per il Ministero di grazia e giustizia, designato ed eletto anch'esso dal Comitato, su proposta di qual Ministero. Abbiamo insomma una rappresentanza di ottimo livello, costretta a discutere sull'interpretazione delle norme, in una posizione che non è ancora *pleno iure*.

In merito alla questione abbiamo riferito al Presidente del Consiglio affinché intervenisse presso gli altri Governi per sottolineare l'insostenibilità della situazione, che peraltro si fonda su un'inaccettabile interpretazione del trattato.

Ciò detto, però, è necessario eliminare la causa di questi problemi, il che naturalmente non significa limitare l'autonomia del Senato: anche se la Camera ha già approvato il provvedimento, non è detto che il Senato debba ratificarlo così com'è, senza presentare o approvare emendamenti; intendo solo sottolineare la necessità che si proceda all'approvazione prima possibile.

Il 14 dicembre si terrà la prossima riunione dell'Autorità; se riusciremo a licenziare il provvedimento per quella data, la posizione italiana sarà senz'altro più forte, anche se la nostra Commissione deve poter valutare la questione in piena autonomia: mi permetto quindi di insistere affinché si completi l'iter del disegno di legge in esame al più presto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Propongo di fissare come limite temporale per la presentazione degli emendamenti le ore 12.00 di martedì 12 dicembre 1995.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(I lavori proseguono in altra sede dalle ore 16,05 alle ore 16,15).

(2022) Deputati Di LELLO FINUOLI ed altri. - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282», d'iniziativa dei deputati Di Lello Finuoli, Ayala, Bertotti, Mattarella, Pozza Tasca, Vendola, Violante, Bargone, Bonsanti, Bonfiatti, Crucianelli, Del Gaudio, Di Fonzo, Finocchiaro Fidelbo, Gambale, Giulietti, Grasso, Guerra, Indelli, Lucà, Lumia, Mazzuca, Muzio, Nardini, Saraceni, Scermino, Diana, Sales, Gerardini, Aloisio e Gritta Grainer, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Brutti di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BRUTTI, relatore alla Commissione. La mia relazione si riferisce ad un disegno di legge di iniziativa di molti deputati in rappresentanza di diversi Gruppi della Camera. Questo provvedimento è stato approvato nell'altro ramo del Parlamento con un consenso larghissimo e mira a of-

frire uno strumento più efficace di quelli previsti dall'ordinamento vigente, affinché l'azione di contrasto alla mafia non sia soltanto affidata a misure repressive, non si svolga cioè nell'ambito tradizionale del diritto penale, ma possa agire anche sul piano economico.

Abbiamo attualmente misure di prevenzione che aggrediscono i beni che si individuano come provenienti da attività mafiose. Rispetto a questa normativa il disegno di legge introduce alcune modificazioni e precisamente misure che tendono ad allargare l'operatività delle norme già esistenti in materia di aggressione ai beni di provenienza mafiosa (sequestro e confisca), ma anche a rimuovere aspetti di quelle stesse norme che possono determinare difficoltà per l'occupazione. In particolare occorre - e questa mi sembra una finalità perseguita dal disegno di legge - tutelare coloro che in maniera incolpevole lavorano presso un'azienda appartenente a esponenti mafiosi. In questo caso lo Stato deve intervenire per impedire la scomparsa dell'azienda, della sua funzione sociale, produttiva e occupazionale, evitando che i lavoratori finiscano disoccupati e quindi possano essere preda della mafia pur di ottenere un lavoro.

Ci troviamo di fronte a questa paradossale situazione: provvedimenti che intervengono sui beni hanno poi come risultato quello di creare difficoltà per l'occupazione, anzi situazioni di disoccupazione che appunto paradossalmente vanno a rafforzare il potere mafioso piuttosto che attaccarlo e indebolirlo. Questa finalità è presente nel disegno di legge e rappresenta la sostanza delle norme al nostro esame. Proprio per questo sono dell'avviso che il provvedimento abbia una sua autonomia, che si tratti di una disciplina compiuta in sé e quindi possa essere sollecitamente approvata.

Altro ragionamento, e più complesso, deve farsi invece in ordine alle disposizioni relative al sequestro e alla confisca di beni che siano provenienti da attività legate a fatti di corruzione, quindi provenienti da altro tipo di illeciti. L'economia mafiosa ha una sua specificità, una sua autonoma determinazione. Nei confronti dell'economia mafiosa intervengono misure di prevenzione a livello patrimoniale, intervengono provvedimenti che puntano al sequestro e alla confisca dei beni che hanno origine da attività mafiose. In questo contesto è opportuno introdurre norme atte a tutelare l'occupazione e al tempo stesso a rendere più efficaci quegli stessi provvedimenti contro la mafia.

La mia proposta dunque è di assumere a oggetto del nostro dibattito in questa fase il provvedimento proveniente dalla Camera e riguardante la gestione e la destinazione di beni sequestrati o confiscati sulla base della legge 31 maggio 1965, n. 575, e di quella del 23 luglio 1991, n. 223. Naturalmente si tratta di beni sequestrati o confiscati in quanto connessi ad attività di tipo mafioso.

In concreto il disegno di legge introduce delle modifiche alla normativa vigente che così si possono riassumere. L'articolo 1 prevede l'ampliamento della gamma dei soggetti che possono essere nominati amministratori dei beni sequestrati. Ai professionisti già previsti dalla legge vigente (avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti e ragionieri) si aggiungono, quando il sequestro concerne beni costituiti in azienda, anche i soggetti che hanno svolto o svolgono funzioni

di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi, in base alla legge n. 95 del 1979.

L'articolo 2 modifica la normativa vigente in tema di trattamento straordinario e di integrazione salariale nel senso di estendere tale misura anche ai lavoratori delle imprese soggette a sequestro o confisca dei beni. L'utilità della norma è evidente se pensiamo al consenso che i gruppi mafiosi si assicurano nei territori da loro controllati di fronte a situazioni di sequestro o di confisca. Il rischio, infatti, è che da un lato ci sia uno Stato che sequestra e confisca i beni della mafia e dall'altro, attorno agli stessi gruppi mafiosi, si stringa un blocco sociale di cui fanno parte anche molti lavoratori. Per rompere questo blocco credo che la norma che introduce l'integrazione salariale per i lavoratori delle imprese sottoposte a sequestro o confisca a causa di provvedimenti di contrasto all'azione della criminalità organizzata sia molto utile.

L'articolo 3 destina infine a scopi sociali i beni confiscati ai soggetti criminali. Fermo restando il potere di decisione del Ministero delle finanze, i beni immobili possono avere due diverse destinazioni: o vengono mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, oppure possono essere trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. In questo secondo caso possono accedere ai beni vari soggetti che operano nel campo sociale. Anche in questo caso voglio sottolineare l'importanza della norma, che assicura uno strumento agli amministratori locali per operare a fini sociali. È la prima volta che viene introdotta una destinazione a fini sociali per i beni sequestrati e confiscati ai gruppi mafiosi.

Lo stesso articolo 3 prevede anche l'istituzione presso la prefettura di un fondo per l'erogazione, nei limiti delle disponibilità, di contributi destinati al finanziamento, anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati, nonché relativi ad una serie di attività di rilevanza sociale. Ecco un'altra misura che concretizza l'azione di contrasto nei confronti della mafia su un terreno diverso da quello della polizia, da quello della legge penale e della repressione pura e semplice. Per queste ragioni considero positivo l'articolo 3, che peraltro è piuttosto complesso.

Questo disegno di legge ha un contenuto limitato, ma introduce alcuni elementi di novità che considero assai significativi. Seguendo questa strada possiamo individuare altri strumenti dello stesso tipo, che possono aprire anche una via. È la via di un intervento non emergenziale nella lotta alla mafia, perchè gli interventi emergenziali sono quelli che rincorrono i fenomeni. Finora abbiamo rincorso i fenomeni con interventi che tendevano, da un lato, ad irrigidire le norme del codice di procedura penale e, dall'altro, a determinare una maggiore severità delle pene o del trattamento carcerario. So che in relazione a questo aspetto vi sono, anche tra noi, pareri e valutazioni difformi; ritengo però che tale difformità di pareri e valutazioni potrà essere meno drammatica, meno rilevante quanto più noi riusciremo a spostare una parte delle azioni di contrasto verso la lotta contro la mafia, facendo sì, cioè, che queste non consistano solo nell'azione repressiva o nell'aumento della severità, della mano dura dello Stato, pure necessarie.

D'altra parte posso comprendere quali problemi suscitati e quali questioni si aprano sul terreno dell'adeguatezza delle garanzie e quante sensibilità democratiche possano essere ferite da un indirizzo di politica legislativa che privilegi proprio il terreno della repressione che peraltro, in certi casi, a mio avviso è una via necessitata dalle cose.

Se approveremo un testo di legge che, sia pure nei suoi limiti circoscritti, indichi un diverso indirizzo, credo che faremo una cosa buona per la lotta contro la mafia, per le garanzie offerte, ma anche per i rapporti politici all'interno di questo Parlamento; se riusciremo a realizzare un accordo, diventeranno meno drammatici i temi sui quali ci dividiamo: infatti, le diverse posizioni non nascono «per capriccio», ma perchè si tratta di temi rilevanti, che toccano la coscienza civile, su cui la divisione è legittima ed anche comprensibile dal punto di vista storico.

Tutto questo rappresenta un caldo invito per la Commissione ad approvare il disegno di legge, tenendo anche conto del movimento che, soprattutto nelle città del Mezzogiorno, l'ha sostenuto raccogliendo centinaia, migliaia di firme ed ora chiede al Parlamento soltanto di approvare sollecitamente norme che consentano una più efficace aggressione ai beni della mafia e soprattutto il loro uso a fini sociali, una volta confiscati.

LISI. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del Regolamento, chiedo che le mie dichiarazioni siano sottoposte a segregazione.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

(Dei lavori dalle 16,30 alle ore 17, proseguiti nella stessa sede, non si redige resoconto, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del Regolamento).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE